



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 07/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 90829, con la quale la Sig.ra Rinchiuso Francesca Maria, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 30/01/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 203/S3 del 12/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che la Sig.ra Rinchiuso Francesca Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 30/01/2017;
- VISTA la nota prot. n. 7046 del 13/01/2017, del Dipartimento Tecnico dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 9442 del 25/01/2017 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/02/2017;
- VISTO il DA n. 2208 del 04/06/1985, registrato alla Corte dei Conti il 15/06/1985, reg. n. 6, fgl. n. 218, con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere dal 04/06/1985 nella qualifica di Dattilografa, assumendo effettivo servizio in data 10/07/1985;
- VISTO il DDR n. 6543 del 18/11/1986 con il quale alla Sig.ra Rinchiuso Francesca Maria sono stati, ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79, ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 8 mesi 3 e giorni 13;
- VISTO il DDG n. 7875 del 09/08/2004 con il quale la Sig.ra Rinchiuso Francesca Maria, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stata collocata nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Rinchiuso Francesca Maria alla data del 15/02/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 7 e giorni 15 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

| | AA | MM | GG |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Servizio Amministrazione regionale dal 10/07/1985 al 15/02/2017 | 31 | 7 | 5 |
| Servizio ricongiunto (DDR n. 6543 del 18/11/1986) | 8 | 3 | 13 |
| Totale anzianità contributiva utile a pensione | 39 | 10 | 18 |

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/02/2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra RINCHIUSO FRANCESCA MARIA, nata a Alia il 30/06/1955, categoria "C" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 3 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.


Palermo, li 15 FEB 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

Giammanco



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)



IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Seimeca)

